

N. 03360/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 05376/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 5376 del 2010, proposto da:  
Federazione Lavoratori delle Conoscenze Cgil, rappresentato e difeso dagli avv.  
Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio eletto presso Francesco  
Americo in Roma, viale Angelico N. 45;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e  
delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

CM N. 37 PROT. N. AOODIP/1228/2010: DOTAZIONI ORGANICHE DEL  
PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 -  
TRASMISSIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l'ammissibilità del ricorso nella considerazione che le puntuali disposizioni dettate con le circolari impuginate, ancorché dirette agli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, sono suscettibili di riverberare effetti concreti nei riguardi degli alunni, delle relative famiglie, dei docenti, del personale ATA e delle comunità scolastica nel suo insieme;

Ritenuta altresì la sussistenza di un interesse qualificato dei ricorrenti all'impugnativa proposta con il ricorso e i motivi aggiunti, trattandosi di soggetti (alunni e relative famiglie, personale docente, personale ATA) che possono essere coinvolti dalle disposizioni concernenti gli organici del personale docente della scuola secondaria superiore (c.m. n. 37/2010);

Considerato, quanto al *fumus boni juris*, che il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza, ravvisandosi l'illegittimità dell'impugnata circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la trasmissione di uno "schema di Decreto Interministeriale" (emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2010/2011, e nell'anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (id est: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;

Considerato però che, ai fini della proposta misura cautelare, difetta la sussistenza del periculum nella considerazione che i ricorrenti non hanno documentato nel giudizio posizioni specifiche (nella qualità di studenti, docenti e dipendenti ATA) direttamente incise dalle circolari impugnate, donde l'omessa deduzione di un danno attuale e concreto riveniente da dette circolari, con conseguente difetto del grave e irreparabile pregiudizio che giustifica l'emissione del provvedimento di sospensione richiesto.

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

IL SEGRETARIO